

Prot. n. 2406

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 22, comma 4, dello Statuto;

Vista la proposta formulata dal Collegio dei Professori nella sua adunanza del 25 febbraio 2011;

Visto il parere espresso dal Consiglio accademico in occasione dell'adunanza del 28 febbraio 2011;

DECRETA

il seguente

Regolamento per le elezioni del Direttore e dei componenti il Consiglio Accademico

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle consultazioni elettorali indette per il rinnovo della carica di Direttore dell'Accademia, per il rinnovo della composizione del Consiglio Accademico dell'Accademia e per l'integrazione della composizione del medesimo Consiglio.

Articolo 2

Bando delle Elezioni

1. Le elezioni sono indette con apposito bando che deve essere reso noto mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito *web* della medesima. In caso di elezioni indette per la carica di Direttore, il bando deve essere anche inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica onde garantirne la massima diffusione.

2. Il bando deve prevedere le date di votazione in modo che le operazioni elettorali si concludano ed il provvedimento di nomina degli eletti sia pubblicato prima della scadenza del mandato dell'organo per il rinnovo del quale le elezioni sono indette.

3. Il bando deve essere emanato:

a) in caso di elezione per la carica di Direttore, entro i centocinquanta giorni antecedenti la scadenza del mandato del Direttore;

b) in caso di rinnovo della composizione del Consiglio Accademico, entro i novanta giorni antecedenti la scadenza del mandato dell'organo.

c) in caso di integrazione della composizione del Consiglio Accademico, entro i sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica del componente uscente.

4. Il bando deve contenere:

- a. le date delle operazioni elettorali;
- b. le modalità delle operazioni di voto;
- c. le date e le modalità delle operazioni di scrutinio;
- d. in caso di elezione dei componenti il Consiglio accademico, il numero degli eligendi
- e. l'elettorato attivo e passivo;
- f. la durata del mandato degli eligendi;
- g. in caso di elezioni indette per la carica di Direttore, la nomina della Commissione per la verifica di ammissibilità delle candidature;
- h. i termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

5. Il bando viene emanato:

- a. per le elezioni alla carica di Direttore, dal Decano dei docenti di I fascia dell'Accademia ossia dal professore con maggiore anzianità nel ruolo di I fascia: in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal professore che, dopo il primo ha maturato maggiore anzianità nel ruolo di docente I fascia;
- b. per le elezioni dei componenti il Consiglio Accademico, dal Direttore.

Articolo 3

Elettorato attivo

Sono elettori:

- a) per le elezioni alla carica di Direttore, i professori di I e II fascia che occupano posti della dotazione organica del personale docente dell'Accademia con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato;
- b) per le elezioni dei componenti il Consiglio Accademico, i professori di I e II fascia in relazione ai candidati della medesima fascia di appartenenza, che occupano posti della dotazione organica del personale docente dell'Accademia con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato.

2. Gli elettori sono individuati alla data di pubblicazione del bando con cui sono indette le elezioni.

3. L'elenco degli elettori è reso dalla Direzione Amministrativa, nei termini previsti dal bando, mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito *web* della medesima. Gli interessati possono segnalare alla Direzione Amministrativa, con reclamo da presentare entro i sette lavorativi antecedenti la data delle elezioni, eventuali errori riscontrati nell'elenco. La Direzione Amministrativa provvede nei successivi tre giorni lavorativi e, in caso di fondatezza del reclamo, dispone la modifica o l'integrazione dell'elenco.

Articolo 4

Elettorato passivo

1. Possono candidarsi:

a) alla carica di Direttore, i professori titolari in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 21/12/1999 n. 508. I candidati devono avere maturato almeno cinque anni di anzianità di ruolo ed essere in possesso di particolari requisiti di qualificazione didattica, culturale, scientifica ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale. I candidati devono essere titolari presso l'Accademia o presso altre Istituzioni di Alta Cultura nazionali.

b) alla carica di componente il Consiglio Accademico, i professori di I e II fascia che, alla data di pubblicazione del bando delle elezioni, occupano posti della dotazione organica del personale docente dell'Accademia con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 5

Presentazione delle candidature

1. Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Direttore o alla carica di componente il Consiglio Accademico devono presentare all'Accademia la propria candidatura nei termini e con le modalità stabiliti dal bando con il quale sono indette le elezioni.

2. I candidati alla carica di Direttore devono presentare, personalmente o per iscritto, la propria candidatura unitamente al programma nel corso di apposita riunione del Collegio dei professori da svolgersi almeno una settimana prima delle elezioni. Per la validità della riunione è necessario, in prima convocazione, il raggiungimento del numero legale. Ove non sia stato raggiunto il numero legale si indice una nuova riunione per la cui validità non è necessario il raggiungimento del numero legale. I candidati devono comprovare il possesso dei requisiti di eleggibilità mediante presentazione di certificazioni o dichiarazioni sostitutive delle medesime.

Articolo 6

Verifica di ammissibilità delle candidature

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata:

a) per la elezione alla carica di Direttore, da apposita Commissione composta da cinque docenti ed eletta dal Collegio dei professori. La Commissione, nei termini previsti dal bando, provvede alla pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito *web* della medesima dell'elenco dei candidati ammessi nonché dei relativi programmi. I predetti documenti rimangono affissi per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

b) per la elezione alla carica di componente del Consiglio Accademico, dalla Direzione Amministrativa la quale provvede, nei termini previsti dal bando, a rendere noto l'elenco dei candidati ammessi mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito *web* della medesima. L'elenco dei candidati ammessi resta affisso per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

2. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati possono presentare reclamo entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento che si intende contestare. Il reclamo deve proposto allo stesso organo che ha emesso il provvedimento il quale provvede entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Articolo 7

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è nominato:

a) per la elezione alla carica di Direttore, dal Decano ed è composto da due professori componenti la Commissione per la verifica di ammissibilità delle candidature e da un direttore amministrativo con funzioni di Presidente;

b) per la elezione alla carica di componente del Consiglio Accademico, dal Direttore ed è composto da un professore di I fascia, da un professore di II fascia e da un direttore amministrativo con funzioni di Presidente.

2. Il seggio elettorale è costituito nei termini previsti dal bando con cui sono indette le elezioni. Non può far parte del seggio elettorale un candidato all'elezione.

3. Il seggio elettorale predispone:

a) per la elezione alla carica di Direttore, una scheda elettorale contenente i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco di ognuno una casella per l'espressione del voto;

b) per la elezione alla carica di componente del Consiglio Accademico, una scheda elettorale per ciascuna fascia di docenza per la quale sono indette le elezioni contenente i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco di ognuno una casella per l'espressione del voto.

4. Nei locali adibiti alle operazioni di voto, il seggio elettorale provvede:

a) per la elezione alla carica di Direttore, all'affissione della lista dei candidati;

b) per la elezione alla carica di componente del Consiglio Accademico, all'affissione delle liste dei candidati distinte per fascia di docenza.

5. Il seggio elettorale garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

6. Tutte le operazioni svolte dal seggio elettorale sono sinteticamente descritte in apposito verbale in cui sono riportati in dettaglio i risultati dello scrutinio dei voti.

Articolo 8

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Accademia. Essa è vietata dal giorno precedente quello di inizio delle operazioni di votazione.

Articolo 9

Accesso al seggio elettorale

1. Possono accedere al seggio elettorale gli elettori iscritti nell'elenco del seggio per compiere le operazioni di voto.

2. Hanno inoltre libero accesso al seggio elettorale, in caso di elezione del Direttore, i candidati titolari presso Istituzioni di Alta Cultura nazionali diverse dalla Accademia.

Articolo 10

Espressione del voto

1. Le operazioni di voto si svolgono presso i locali dell'Accademia.
2. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è garantito il regolare funzionamento dell'attività didattica ed amministrativa dell'Accademia.
3. Il seggio elettorale resta aperto secondo il calendario indicato nel bando con il quale le elezioni sono indette.
4. Il seggio elettorale predispone una postazione che consenta la riservatezza nell'espressione del voto.
5. L'elettore, previo accertamento dell'identità personale, riceve la scheda elettorale controfirmata dal Presidente del seggio elettorale.
6. Il voto è personale, libero e segreto.
7. Ciascun elettore può esprimere:
 - a) per la elezione alla carica di Direttore, una sola preferenza;
 - b) per le elezioni indette per il rinnovo della composizione del Consiglio Accademico, ove appartenente alla prima fascia della docenza, sino a cinque preferenze per candidati della medesima fascia, ove appartenente alla seconda fascia della docenza, sino a tre preferenze per candidati della medesima fascia.
 - c) per le elezioni indette per l'integrazione della composizione del Consiglio Accademico, ove appartenente alla fascia della docenza oggetto della tornata elettorale, un numero di preferenze non superiore a quello degli eligendi indicati nel bando.
8. La preferenza è espressa contrassegnando la casella posta a fianco del nominato del candidato che si intende votare.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore su apposito foglio predisposto dal seggio elettorale.
10. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
11. Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze superiori a quello consentito.
12. Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Articolo 11

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali, senza soluzione di continuità.
2. Nelle elezioni indette per il rinnovo della composizione del Consiglio Accademico, il seggio elettorale procede dapprima allo scrutinio delle schede che riportano le preferenze espresse per i professori di II fascia e subito dopo allo scrutinio di quelle che riportano le preferenze espresse per i professori di I fascia.
3. Nelle elezioni indette per l'integrazione della composizione del Consiglio Accademico, ove siano presenti candidati appartenenti ad entrambe le fasce di docenza, il seggio elettorale procede allo scrutinio secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede nulle, ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio elettorale.

Articolo 12

Risultati delle operazioni elettorali

1. Nelle elezioni indette per il rinnovo della carica di Direttore risulta eletto il candidato che, nel corso del primo scrutinio, raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad indire la tornata elettorale per il ballottaggio fra i due candidati più votati. Risulta eletto il candidato che, nella tornata di ballottaggio, ottiene la maggioranza dei voti.
2. Nelle elezioni indette per il rinnovo della composizione del Consiglio Accademico, risultano eletti, fra i docenti di I fascia, i primi cinque candidati che riportano il maggior numero di voti validamente espressi e, fra i docenti di II fascia, i primi tre candidati che riportano il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il docente più anziano di età.
3. Nelle elezioni indette per l'integrazione della composizione del Consiglio Accademico, risultano eletti, fra i docenti di I o II fascia, i candidati che, nel limite dei posti oggetto della tornata elettorale, riportano il maggior numero di voti validamente espressi.
4. Il Presidente del seggio elettorale rende noto il risultato delle operazioni elettorali mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito *web* della medesima dell'esito delle operazioni di scrutinio.

Articolo 13

Costituzione organi

1. Il decreto di costituzione dell'organo è emesso:
 - a) nelle elezioni indette per il rinnovo della carica di Direttore, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) nelle elezioni indette per il rinnovo od integrazione della composizione del Consiglio Accademico, dal Direttore.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Accademico o di almeno 2/3 dei componenti il Collegio dei Professori.

Palermo, lì 10/03/2011

Il Presidente

Luca Nivarra